DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE DI VIGILANZA DELL'UNIONE EUROPEA IN GEORGIA

Art. 1

Partecipazione di personale delle Forze armate

E' autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: ""EUMM Georgia", di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

Versione in vigore dal 23 settembre 2008, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia
Estremi	Decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-la-partecipazione-italiana-alla/art-1-partecipazione-di-personale-delle-forze-armate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it